



COMUNE DI NOVOLI

Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO PER LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
INGIUNZIONI FISCALI**

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 1 del 31/01/2017*



COMUNE DI NOVOLI

Provincia di Lecce

TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALI

Art.1 - Scopo del regolamento

Art. 2 - Soggetti interessati

Art. 3 - Soggetti esclusi

Art. 4 - Oggetto del regolamento

TITOLO II DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI

Art. 5 - Periodi d'imposta oggetto della sanatoria

Art. 6 - Contribuenti ammessi

Art. 7 - Istanza per l'ammissione alla definizione degli anni pregressi

Art. 8 - Definizione agevolata delle liti pendenti

Art. 9 - Modalità di calcolo e versamento delle somme dovute

Art. 10 - Rateizzazione somme da corrispondere

Art. 11 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Art. 12 - Rigetto dell'istanza

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13 - Pubblicità

Art. 14 - Norme finali

Art. 15 - Entrata in Vigore



COMUNE DI NOVOLI

Provincia di Lecce

TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALI

Art.1 - Scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, reca le disposizioni della Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 1 dicembre 2016 n. 225, pubblicato in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 02/12/2016 n. 282 in vigore dal 3 dicembre 2016 , nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
2. Con la presente disciplina, in relazione alle entrate, anche tributarie, si definiscono le modalità per consentire ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti di questo Ente a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Ai fini del presente Regolamento, per Comune si intende l'Ente nonché la Società affidataria del servizio di gestione, accertamento e relativa riscossione, riscossione coattiva delle entrate ICI/IMU – TARSU/TARES – Canone occupazione suolo pubblico (COSAP) – Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) – Diritti sulle pubbliche affissioni – Tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Passi carrabili.
4. Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per la definizione agevolata, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

Art. 2 - Soggetti interessati

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi che:
 - a) manifestano la propria volontà di voler aderire alla definizione agevolata entro il **31/03/2017**;
 - b) non hanno pagato tutto o in parte le relative ingiunzioni, anche a seguito di rateizzazione;



COMUNE DI NOVOLI

Provincia di Lecce

- c) hanno proposto ricorso avverso le ingiunzioni fiscali che siano state notificate entro la data del 31/12/2016, a condizione che lo stesso rinunci alla prosecuzione della lite e alle relative spese di giudizio.

Art. 3 - Soggetti esclusi

1. Sono esclusi dalla definizione agevolata i soggetti passivi ai quali non siano stati notificati entro il **31/12/2016** i provvedimenti di ingiunzione fiscale a seguito di atti definitivi.

Art. 4 - Oggetto del regolamento

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. L'Ente, relativamente ai carichi oggetto della manifestazione di volontà di definizione agevolata acquisita, ai sensi del presente Regolamento, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.



COMUNE DI NOVOLI

Provincia di Lecce

4. Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni.
5. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
6. Sono esclusi dalla definizione i carichi delle ingiunzioni fiscali recanti:
 - a) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - b) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
 - c) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
7. La definizione agevolata può riguardare il singolo carico contenuto all'interno dell'ingiunzione fiscale.

TITOLO II DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI

Art. 5 - Periodi d'imposta oggetto della sanatoria

1. E' ammessa la definizione agevolata per i provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dal 01/01/2000 al 31/12/2016.

Art. 6 - Contribuenti ammessi

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3, si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.
2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa.
3. Nelle ipotesi di liquidazione, il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante legale, possono definire i periodi d'imposta di cui alla presente disciplina.
4. Nel caso di fallimento, i curatori possono avvalersi delle agevolazioni in argomento, previa autorizzazione del giudice delegato.
5. Possono avvalersi delle presenti disposizioni agevolative anche gli incaricati delle altre procedure concorsuali diverse da quelle indicate al precedente comma 4.



COMUNE DI NOVOLI

Provincia di Lecce

Art. 7 - Istanza per l'ammissione alla definizione degli anni pregressi

1. Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza entro e non oltre il **31/03/2017** mediante consegna diretta o posta elettronica certificata all'Ufficio Protocollo dell'Ente o a mezzo posta con raccomandata A.R. (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza da redigersi su modello predisposto dall'Ufficio e messo a disposizione dall'Ente, anche per via telematica e nel proprio sito istituzionale, con indicazione di ogni dato utile alla verifica istruttoria da parte dell'Amministrazione.
2. Entro la stessa data del **31/03/2017** il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
3. Successivamente, entro il **31/05/2017**, il Comune emetterà la comunicazione nella quale è indicato l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
4. Il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dovrà essere effettuato su apposito Conto Corrente intestato al Comune, secondo le modalità indicate nella comunicazione di cui al comma 3.
5. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
6. La presentazione dell'istanza sospende anche gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere ma può essere accolta solo se, rispetto ai piani rateali in essere, risultano adempiuti tutti i versamenti con scadenza antecedente al 31 gennaio 2017. Le rate corrisposte entro il 31 gennaio 2017 si intendono, in primis a copertura di capitale ed interessi.
7. Il contribuente che ha provveduto al pagamento integrale di capitale ed interessi ma non di sanzioni, anche parzialmente, a fronte di ingiunzioni notificate entro il 31 dicembre 2016, deve comunque presentare istanza per la definizione agevolata. In mancanza le sanzioni restano dovute e si proseguirà nella riscossione coattiva.
8. La definizione agevolata si perfeziona solo in seguito al versamento integrale dell'importo dovuto comunicato dal Comune.



COMUNE DI NOVOLI

Provincia di Lecce

Art. 8 - Definizione agevolata delle liti pendenti

1. L'istanza di cui all'articolo precedente può essere presentata anche nel caso in cui l'ingiunzione fiscale sia impugnata davanti agli organi della giustizia tributaria e civile ed il relativo giudizio non sia definitivo. In questo caso l'istanza di cui al comma precedente deve contenere anche l'impegno alla rinuncia al contenzioso con compensazione delle spese legali.
2. L'istanza è ammissibile anche nel caso di iscrizione avvenuta di fermo amministrativo da parte del concessionario della riscossione coattiva, in tal caso lo svincolo del fermo suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto escluse sanzioni ma comprese spese vive e legali della procedura sostenute.
3. L'istanza è ammissibile anche nel caso di procedura in corso e/o assegnazioni da parte del giudice già intervenute per pignoramenti c/terzi, pignoramenti mobiliari ed immobiliari da parte dell'ufficio legale interno o del concessionario della riscossione coattiva, in tal caso la rinuncia al pignoramento suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto escluse sanzioni ma comprese spese vive e legali della procedura sostenute.
L'ufficio legale interno o il concessionario esterno provvederanno a rideterminare l'importo dovuto.
4. L'istanza di definizione agevolata delle liti pendenti di cui al presente articolo, dovrà contenere, oltre ai dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia.

Art. 9 - Modalità di calcolo e versamento delle somme dovute

1. Il versamento delle somme da corrispondere per la definizione agevolata può essere eseguito mediante le seguenti modalità:
 - a) versamento in unica soluzione entro la data del **20 settembre 2017**;
 - b) versamento dilazionato in rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del DPR n.602 del 1973.



COMUNE DI NOVOLI

Provincia di Lecce

Art. 10 - Rateizzazione somme da corrispondere

1. La rateizzazione deve essere richiesta dal contribuente nell'istanza di cui all'art. 7 comma 1.
2. L'Ente comunica entro il **31/05/2017** l'ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata con richiesta di rateazione, l'ammontare delle singole rate e la scadenza delle stesse.
3. Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018, il pagamento può essere effettuato in rate di pari importo, secondo i seguenti criteri
 - a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
 - b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.
4. L'importo della singola rata non può essere inferiore a Euro 50,00 (cinquanta/00)
5. La relativa scadenza delle rate concesse non può superare il 30 settembre 2018;
6. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 25.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un bimestre dopo la scadenza dell'ultima rata.

Art. 11 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero integrale delle somme oggetto dell'istanza.
2. I termini di cui al comma precedente riprendono a decorrere dalla data di scadenza della rata non onorata.
3. Nell'ipotesi di decadenza dalla definizione agevolata ritornano dovute le sanzioni e riattivata la procedura di riscossione coattiva.
4. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. In questi casi non si fa luogo a rimborso delle somme eventualmente pagate



COMUNE DI NOVOLI

Provincia di Lecce

che, comunque verranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo da parte dell'ufficio competente.

5. Ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti è addebitata, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune per le spese amministrative per l'attività di gestione della procedura, una somma pari a Euro 70,00.

Art. 12 - Rigetto dell'istanza

1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e nell'ipotesi di accertata infedeltà delle dichiarazioni in esse contenute, rigetta le stesse con provvedimento motivato.

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13 - Pubblicità

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente Regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale.

Art. 14 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 15 - Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e viene pubblicato sul sito internet entro 30 giorni dalla sua adozione.